

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2448)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PERNA, COLAJANNI, COLOMBI, LUGNANO, MAFFIOLETTI, MODICA, PETRELLA, TEDESCO TATÒ** Giglia, **TERRACINI, VALORI, VENANZI**  
e **VIGNOLO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 FEBBRAIO 1976

Modifiche alla legge 25 gennaio 1962, n. 20,  
portante norme sui procedimenti e giudizi di accusa

ONOREVOLI SENATORI. — Le vicende più o meno recenti della Commissione inquirente per i procedimenti d'accusa rendono indilazionabile una revisione della normativa che ne disciplina l'attività.

Il Parlamento, infatti, non può ignorare le vivaci reazioni dell'opinione pubblica e rimanere inerte di fronte ad una prassi per cui, in presenza di fatti delittuosi attribuiti a ministri nell'esercizio delle loro funzioni ed ampiamente divulgate dalla stampa, l'attività della Commissione inquirente si pone come ostativa e, in ultima istanza, preclusiva di ogni accertamento pubblico di tali fatti e delle eventuali conseguenti responsabilità personali e politiche.

Questo è quanto si verifica a causa della assoluta segretezza dei lavori della Commissione inquirente, della straordinaria e

ingiustificabile lunghezza delle inchieste e della tendenza sempre più marcata a definirle nell'ambito della Commissione stessa, che viene, quindi, ad assumere una funzione decisionale in contrasto con quella referente affidatale dalla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (articolo 12).

Se è vero che l'intera materia, disciplinata da una pluralità di strumenti normativi, merita di essere compiutamente riformata e riordinata, anche per armonizzarla con le nuove disposizioni del codice processuale penale, in corso di redazione ad opera del legislatore delegato, è altrettanto vero che sono sin da ora realizzabili le modifiche essenziali per ricondurre la Commissione inquirente nell'ambito funzionale suo proprio.

La maggior parte di tali modificazioni riguardano il Regolamento parlamentare, ap-

provato dalla Camera dei deputati il 14 luglio 1961 e dal Senato della Repubblica il 20 luglio dello stesso anno, ed a tale fine presentiamo contestualmente una nostra specifica ed articolata proposta.

Con il presente disegno di legge — che deve, perciò, essere valutato unitamente alla precitata proposta di modifica regolamentare — intendiamo innovare su due punti alla legge 25 gennaio 1962, n. 20, portante norme sui procedimenti e giudizi di accusa.

Anzitutto, intendiamo affermare il principio della pubblicità dei lavori della Commissione inquirente, tutte le volte che non vi ostino imprescindibili ragioni istruttorie od altre evidenti ragioni di segreto.

In conformità a quanto previsto per il Regolamento parlamentare, vogliamo, poi, stabilire che debbano sempre essere pubbliche le sedute nelle quali la Commissione inquirente, proponendo il provvedimento di archiviazione per manifesta infondatezza di accusa, vuole definire *in limine* il procedimento di accusa. Ci sembra, infatti, che l'opinione pubblica abbia diritto alla più ampia e diretta conoscenza e dei fatti addebitati a persone investite di responsabilità di governo e delle ragioni che rendono evidente l'infondatezza delle accuse mosse, così da consentire il massimo di controllo e di persuasa adesione alla eventuale pronuncia di archiviazione, nell'interesse stesso degli incolpati e per il prestigio dell'istituzione parlamentare.

In secondo luogo, abbiamo inteso limitare la possibilità di riunione di procedimenti avanti la Commissione inquirente e avanti il Parlamento, escludendo le ipotesi di connessione soggettiva, di cui all'articolo 45, numero 3, del vigente codice processuale penale e sottolineando la necessità che la riunione sia non solo necessaria, ma tale, anche, da giovare alla speditezza dei procedimenti.

Si tratta, in definitiva, di evitare che attraverso le riunioni per ragioni di connessione il Parlamento si faccia carico di procedimenti per reati diversi da quelli presidenziali o ministeriali in senso proprio, invadendo la sfera di attività costituzionalmente riservata all'autorità giudiziaria.

Il presente disegno di legge, unitamente alla contestuale proposta di modifica del Regolamento parlamentare, si prefigge, dunque, lo scopo di offrire una prima risposta alle più pressanti attese dell'opinione pubblica sconcertata e, dobbiamo dirlo, anche sdegnata di fronte al moltiplicarsi di gravi accuse nei confronti del personale di Governo e al modo di procedere o di non procedere dell'organo di « giustizia parlamentare ».

Confidiamo perciò nell'accoglimento delle nostre proposte che si muovono nella linea di favorire la moralizzazione della vita pubblica, condizione indispensabile per salvaguardare il prestigio e la stessa credibilità delle istituzioni democratiche.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

All'articolo 7 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, sono aggiunti i seguenti commi:

« La Commissione delibera quali sedute o parti di esse, possono essere tenute pubblicamente e può provvedere alla pubblicità dei propri lavori nei modi previsti dall'articolo 65, primo e secondo comma del Regolamento della Camera.

Sono sempre pubbliche le sedute nelle quali la Commissione è chiamata a deliberare sulla proposta di archiviazione per manifesta infondatezza dell'accusa ».

**Art. 2.**

Il primo comma dell'articolo 16 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, è sostituito dal seguente:

« Se nel corso di un procedimento di accusa, la Commissione inquirente o il Parlamento in seduta comune hanno notizia di reati connessi ai sensi dell'articolo 45, n. 1 e 2 del codice di procedura penale possono disporre, se la ritengono necessaria e purchè giovi alla speditezza dei procedimenti, la riunione dei procedimenti ».